

Udienza 24.4.2013

Compare avv. [redacted] e dott. [redacted] per [redacted] il commissario giudiziale dott. [redacted] e [redacted], liquidatore sociale della [redacted] il quale in relazione all'istanza di autorizzazione allo scioglimento dei contratti deposita una raccomandata del 23.4.2013 inviata a [redacted] e per conoscenza al Commissario giudiziale al cui contenuto si riporta, evidenziando che sullo scioglimento [redacted] è remissiva alla decisione del Tribunale, mentre circa le conseguenze economiche ritiene che non possano essere oggetto di alcuna decisione in questa sede, dovendo essere accertate con compiuta istruttoria in altra sede.


Il dott. [redacted] deposita le notifiche a mezzo PEC fatte a [redacted] e a [redacted] - per la quale nessuno compare - oltre che al Commissario Giudiziale e si riporta all'istanza; con riferimento al contenuto della missiva oggi depositata, deposita due missive del 31.5.2010 onde contestare il contenuto delle deduzioni avversarie e verbale di assemblea della [redacted] 2001 del 27.4.2006 cui partecipò [redacted] in conflitto di interessi - essendo socio di [redacted] e di [redacted] - detenendo all'epoca il 96% delle quote sociali di [redacted] all'epoca proprietaria dell'area, successivamente fusa con [redacted]

Il Commissario si riporta al parere depositato e alla relazione ex art. 172 nella quale si è riferito dei rapporti tra le parti.

Il Giudice ritenuto che deve essere autorizzato lo scioglimento dei contratti preliminari di compravendita del 12.6.2006 con immobiliare [redacted] - ceduto a [redacted] - e del 19.6.2006 con [redacted] ai sensi dell'art. 169 bis L.F.; ritenuto che non compete al giudice delegato la determinazione dell'indennizzo previsto dalla norma, tanto più che nella specie tale determinazione richiederebbe un'istruttoria e valutazioni non compatibili con la procedura concordataria;

autorizza lo scioglimento dei contratti preliminari di compravendita predetti e dichiara non luogo a provvedere in questa sede in relazione alla determinazione dell'indennizzo.

IL COMMISSARIO  
Dott. [redacted]



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
il [redacted] 24/04/2013  
IL CANCELLIERE  
